

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL PRESIDIO LOCALE E DEL REFERENTE TERRITORIALE DI
SOS IMPRESA-Rete per la Legalità Aps**

PREMESSA.

L'assemblea nazionale di "SOS IMPRESA Rete per la Legalità Aps" del 29 gennaio 2021 ha deliberato la possibilità di istituire Presidi Locali e Referenti Territoriali nei territori dove non esistono associazioni antiracket e antiusura ma che presentano le condizioni e l'esigenza di affermare la presenza della nostra organizzazione.

A norma di quanto previsto dallo statuto nazionale è stato, pertanto, approvato il piano di riorganizzazione nazionale della nostra associazione. Alla presidenza nazionale è demandato il compito di redigere il regolamento di attuazione da proporre alla prima assemblea generale dei soci utile alla sua approvazione.

La presidenza nazionale in data 18 giugno 2022 ha approvato la bozza di regolamento che si rimanda all'assemblea generale dei soci del 04/07/2022 per la discussione e conseguente votazione. (4 o 5 luglio 2022)

Il Presidio Locale

- 1) La presidenza nazionale di "SOS IMPRESA Rete per la Legalità Aps", sentiti i Coordinamenti regionali di riferimento, dove esistenti, può istituire propri "Presidi Locali" dove operano almeno sette persone attive sul terreno dell'impegno antiracket e/o antiusura in linea con lo statuto nazionale ed i regolamenti dell'associazione.
- 2) L'istanza per il riconoscimento di Presidio Locale deve essere formulata su apposito modulo sottoscritto da tutti i componenti del costituendo Presidio. Il modulo è fornito dall'associazione e reso disponibile anche sul sito dell'associazione www.sosimpresa.org.
- 3) I Presidi Locali sono coordinati dalla presidenza nazionale insieme ai coordinamenti regionali dell'associazione dove esistenti.
- 4) L'istituzione del Presidio Locale è subordinato alla verifica delle condizioni di aderenza allo statuto, ai regolamenti e alla prassi dell'associazione da parte dei componenti il costituendo P.L.
- 5) La sussistenza delle condizioni di aderenza è certificata da almeno due componenti la Presidenza nazionale e da una o più riunioni in sede locale dei componenti il costituendo P.L. e i rappresentanti nazionale dell'organizzazione.

- 6) Inoltre, è necessario che il costituendo P.L. abbia sottoposto l'elenco dei partecipanti al vaglio delle FF.OO. locali e abbia preventivamente coinvolto il Prefetto locale nella fase preliminare la costituzione.
- 7) Le condizioni di istituzione del P.L. si fondano: sulle attività prevalenti di promozione della cultura della Legalità antiracket e antiusura; sulle relazioni costanti con le FF.OO. e con i rappresentanti delle Procure locali; sulle le attività di prevenzione e solidarietà a favore delle vittime di racket e usura secondo il "Disciplinare Operativo" degli sportelli antiracket e antiusura.
- 8) Dopo aver certificato la sussistenza delle condizioni di cui al punto precedente, la presidenza nazionale valuta la proposta di istituzione del P.L. e delibera in merito al suo riconoscimento. Insieme al P.L. va approvata anche l'elenco dei suoi componenti ed il nome del referente locale del presidio.
- 9) Dopo l'eventuale riconoscimento del P.L. la presidenza è tenuta a convocare entro tre mesi la riunione del direttivo nazionale al quale va relazionata la costituzione del P.L.
- 10) Il Presidio Locale avrà ambito territoriale secondo il decreto di riconoscimento della presidenza nazionale.
- 11) Il riconoscimento del Presidio sarà comunicato ufficialmente, dal Presidente Nazionale, alla Prefettura di riferimento e al Ministero dell'Interno attraverso il Commissario straordinario di Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.
- 12) Entro trenta giorni dalla istituzione del P.L. il presidente nazionale dell'associazione trasmette il decreto di istituzione ai rappresentanti delle forze dell'ordine locali.
- 13) I componenti del P.L. verseranno la quota di iscrizione annuale all'associazione nazionale che iscriverà tale somma in un capitolo specifico del proprio bilancio, il già menzionato fondo sarà destinato alla promozione e lo sviluppo dello stesso P.L.
- 14) Il P.L., entro tre anni dalla sua istituzione potrà avviare la costituzione di una nuova associazione antiracket e antiusura locale.
- 15) La presidenza nazionale può revocare l'istituzione del P.L. qualora verificasse il venir meno anche di una sola delle condizioni per le quali lo stesso è stato istituito. Della eventuale revoca il presidente

nazione trasmette tempestivamente il decreto agli organismi di cui agli artt. 11 e 12 del presente regolamento.

Il Referente Territoriale

- 1) La presidenza nazionale può istituire il Referente Territoriale, sentiti i Coordinamenti regionali di riferimento, sui territori dove sono presenti meno di sette persone impegnate sul terreno dell'impegno antiracket e/o antiusura e/o anticorruzione in linea con lo statuto nazionale dell'associazione.
- 2) L'istanza per il riconoscimento di Referente Territoriale deve essere formulata su apposito modulo fornito dall'associazione e reso disponibile anche sul sito dell'associazione www.sosimpresa.org.
- 3) L'istanza di cui al punto precedente dovrà essere controfirmata da almeno un componente del direttivo nazionale dell'associazione che assume il ruolo di garante dell'istituendo Referente Territoriale.
- 4) Il Referente Territoriale avrà ambito territoriale secondo il decreto di riconoscimento della presidenza nazionale.
- 5) L'istituzione del Referente Territoriale è subordinata alla verifica delle condizioni di aderenza e accettazione dello statuto, dei regolamenti e alla prassi associativa di SOS IMPRESA Rete per la Legalità Aps.
- 6) La sussistenza delle condizioni di aderenza, di cui al punto precedente, è certificata da almeno due componenti la Presidenza nazionale e da una o più riunioni in sede locale dei componenti il costituendo R.T. e i rappresentanti nazionali dell'organizzazione.
- 7) Il riconoscimento del Referente Territoriale sarà comunicato ufficialmente, dal presidente nazionale, alla Prefettura di riferimento e al Ministero dell'Interno attraverso il Commissario straordinario di Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.
- 8) I Referenti Territoriali sono coordinati dalla presidenza nazionale insieme ai coordinamenti regionali dell'associazione, dove esistenti.
- 9) La presidenza nazionale può revocare l'istituzione il R.T. qualora verificasse il venir meno delle condizioni per le quali lo stesso è stato istituito. Della eventuale revoca il presidente nazionale trasmette tempestivamente il decreto agli organismi di cui agli artt. 11 e 12 del presente regolamento.